

ACCERTAMENTO - 2021 -

SE L'ACCERTAMENTO E' MIRATO NON E' NECESSARIO IL PVC

01. NOZIONE

Nel Sito dell'Agenzia Entrate si legge *"In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti."*

Possiamo dire che il **processo verbale di constatazione** è un atto compilato dai funzionari incaricati dell'attività di controllo a seguito di una verifica fiscale presso la sede del contribuente.

Nel PVC vengono fatte rilevare le violazioni di legge riscontrate e eventuali irregolarità commesse dal contribuente negli adempimenti degli obblighi fiscali; sullo stesso possono essere riportate le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assiste.

Sulla base del processo verbale di constatazione l'ufficio competente può emettere l'avviso di accertamento per il recupero delle imposte evase e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Invero il PVC è sempre stato ritenuto documento indispensabile al fine di proseguire l'attività di accertamento, ma secondo la Corte di Cassazione non sempre è indispensabile.

01. LA SENTENZA 11589 DEL 4 MAGGIO 2021

In tema di **verifica fiscale**, laddove l'amministrazione finanziaria effettui un **accesso mirato all'acquisizione della documentazione** contabile del contribuente, non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma è sufficiente che le operazioni compiute e i documenti prelevati vengano indicati nel

processo verbale di accesso, dal quale decorre il **termine di sessanta giorni** per comunicare osservazioni e richieste.

Nota la Corte: *“La questione prospettata con i motivi in esame ha riguardo **alla necessità o meno dell'adozione di un successivo avviso di constatazione a seguito dell'attività di accesso mirato** per l'acquisizione della documentazione fiscale e, più in particolare, alle modalità con le quali deve essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale in favore del contribuente nei cui confronti è stato eseguito l'accesso mirato.”*

La corte sottolinea che già aveva precisato (16546/2018) la non indispensabilità, nell'attività di controllo, della conclusione della medesima con la necessità di redazione di un PVC, inoltre il PVC non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi.

Per quanto riguarda il termine di 60 giorni lo stesso non viene intaccato, poiché lo stesso *“**decorre da tutte le possibili tipologie di verbali** che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo” (15010/2014)...*”

Pertanto: *“nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate” (Cass. Sez. 5, Ord. n. 12094 del 08/05/2019).”*